

STATUTO

LA GRANDE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NARO AG VIA LIBERTA' 15

Numero REA: AG - 203511

Codice fiscale: 02740610841

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ingerenza e responsabilità per il competente Signor Conserva-	
	tore del Registro medesimo.	
	Le spese del presente a carico della società.	
	<Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto dattilo-	
	scritto da persona di mia fiducia, completato a mano da me No-	
	taio, da me letto con l'allegato ai comparenti, che l'appro-	
	vano .	
	Sta in NUM FOG (LET.) fogli per PAG INTERE (LET.) facciate e	
	sottoscritto alla pagina NUM PAG (LET.). Si sottoscrive alle	
	ore diciassette>	
	F.TO BARONE ANTONIETTA, JALLOW AMODOU, DARBOE PA, GAGLIANO CA-	
	LOGERA NOTAIO>>	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Naro in locali che sa-	
	ranno scelti di volta in volta dall'Assemblea dei soci, la So-	
	cietà cooperativa sociale denominata " LA GRANDE FAMIGLIA SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. ".	
	La Cooperativa potrà istituire o sopprimere con deliberazione	
	del Consiglio di Amministrazione sedi secondarie, filiali,	
	succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia	
	che all'estero.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	

	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
	sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
	perative, nonché le disposizioni in materia di società per	
	azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativi-	
	stica.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni	
	di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figu-	
	ra del socio lavoratore, e successive modifiche ed integrazio-	
	ni.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2100 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, è retta e di-	
	sciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di	
	speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento	
	dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all’integrazione sociale dei cittadini nonché la lotta e la	
	prevenzione della violenza di genere e l’assistenza alle donne	
	vittime della violenza attraverso:	
	a) La gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, ai	
	sensi dell’art.1 lett.a) della legge 381/91;	
	b) Lo svolgimento di attività di impresa agricole, indu-	

	striali, commerciali o di servizi - meglio indicate nel	
	successivo art.4 finalizzate all’inserimento e	
	all’integrazione sociale e lavorativa delle persone	
	svantaggiate di cui all’art.4 della legge 381/91;	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ovvero: la mutualità, la so-	
	lidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle	
	responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario,	
	il legame col territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La società, per poter curare nel miglior modo gli interessi	
	dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle	
	comunità, deve cooperare attivamente con gli altri enti	
	cooperativi, le imprese sociali e gli organismi del Terzo	
	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei vo-	
	lontari e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuan-	
	do in questo modo grazie all’apporto dei soci lavoratori	
	l’autogestione responsabile dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini specu-	
	lativi tramite la gestione in forma associata dell’impresa che	
	ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali possibili.	

	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra	
	forma ivi i compresi i rapporti di collaborazione coordinata	
	non occasionale e occasionale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle	
	Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigen-	
	ti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti inter-	
	ni.	
	La cooperativa si propone nel contempo, di far conseguire ai	
	propri soci la fruizione dei servizi che costituiscono oggetto	
	della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli Amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della	
	quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione	
	dei ristorni.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei con-	
	fronti di terzi non soci.	

	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come de-	
	finito nell’articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha	
	per oggetto:	
	La società cooperativa persegue finalità mutualistiche, me-	
	diante l’organizzazione del lavoro dei soci , anche attraverso	
	convenzioni con Enti Locali o/e Nazionali, (Comuni, A.S.L.,	
	Comunità Montane, Province, Regioni, Ministero Interno ecc.),	
	con Enti Pubblici, para pubblici, morali e privati, si propone	
	di perseguire l’interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi sociali orientati in via priori-	
	taria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone	
	handicappate e con ritardi di apprendimento ed, in generale,	
	di soggetti anziani o svantaggiati (invalidi fisici, psichici	
	e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, in tratta-	
	mento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in	
	situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle	
	misure alternative alla detenzione prevista dagli artt.47,47	
	bis, 47 ter e 48 della legge 26.7.1975 n.154) .	
	In relazione a ciò la Cooperativa può effettuare stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: A) atti-	
	vità e servizi di riabilitazione; B) centri diurni e residen-	
	ziali di accoglienza e di socializzazione; C) servizi domici-	

	liari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati	
	presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture	
	di accoglienza a bambini, giovani ed anziani e comunque a tut-	
	ti coloro che per ragioni sociale, economiche e sanitarie ne-	
	cessitano di aiuto e supporto; D) servizi socio-assistenziali	
	regolamentati dalla legge regionale N.22/86, dal DRP 4 novem-	
	bre 2003 e dalla legge 328/2000; E) offrire le assistenze di	
	cui sopra, incluso il disbrigo delle pratiche occorrenti, an-	
	che in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, di	
	riposo, di rieducazione e di villeggiatura; F) attività di	
	formazione; attività di mediazione familiare; attività di pro-	
	gettazione sociale; attività di consulenza socio-psico-	
	pedagogico; servizi di orientamento scolastico e professiona-	
	le; gestione di servizi di mediazione familiare per le coppie	
	in fase di separazione o separate che necessitano di luoghi	
	protetti durante la visita dei figli non affidatari, ovvero in	
	alto conflitto tra la coppia genitoriale; G)il trasporto per	
	conto proprio o per conto di enti pubblici di inabili adulti,	
	anziani, minori o handicappati per la frequenza da parte di	
	questi ultimi di scuole di ogni ordine e grado; H) corsi di	
	formazione ed aggiornamento professionale per i propri soci e	
	per non soci per il reinserimento dei soggetti anziani o svan-	
	taggiati, istituire o gestire università per la terza età e	
	non ; I) realizzare, istituire e gestire tutte quelle struttu-	
	re per anziani o ad uso polivalente previste dalla	

8 di 46

zione di docenti finalizzati all'insegnamento ai portatori di handicap; Q) la fornitura di servizi di baby-sitter e di nurse-ry avvalendosi di puericultrici ed assistenti all'infanzia; R) la fornitura di clowns di corsia, la cooperativa si propone, inoltre, di operare nell'ambito della formazione professionale e nella gestione di centri educativi sociali polivalenti, in particolare di: 1) promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento e qualificazione e ri-qualificazione nei vari settori di intervento del mondo del la-voro e dell'economia, nonché dei servizi ausiliari di collega-mento ad esso; 2) realizzare e gestire attività di addestramen-to, formazione, istruzione, qualificazione e perfezionamento previste dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive comunitarie, con particolare riguardo ai giovani, usufruendo a tal fine, di finanziamenti da parte dello Stato , della Regione o della comunità europea; 3) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari, convegni di studio, tavole rotonde, non-ché organizzare stages, visite in aziende, industrie, ecc. coinvolgendo anche il mondo della scuola e consentendo il rap-porto organizzato tra la scuola di ogni ordine e grado ed il territorio.

Inoltre la cooperativa sociale potrà svolgere le seguenti atti-vità:

- Interventi di Prevenzione e contrasto alla violenza di gene-re;

10 di 46

11 di 46

	umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociali, gestione alberghi, B&B, strut-	
	ture ricettive, case vacanze, ristorazione e attività ricrea-	
	tive sempre in ambito sociale per promuovere turismo sociale	
	sostenibile ed eco green e/o solidale dando lavoro a persone	
	con svantaggio sociale. Apertura laboratori di cucina, sarto-	
	riali artigianali da inserire in ambito della promozione so-	
	ciale e favorendo l'inserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate.	
	La progettazione e realizzazione di ogni attività similare a	
	quelle sopra elencate, nell'ambito delle attività di tipo a)	
	della L. 8 novembre 1991 n. 381, in collegamento funzionale	
	allo svolgimento delle attività, provvedere alla organizzazio-	
	ne e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o	
	più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento	
	lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applica-	
	tivi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori	
	industriale, agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi,	
	sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pub-	
	blici e privati, e in particolare: a) l'organizzazione e la	
	gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione,	
	disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e ogni al-	
	tra attività similare nonchè manutenzione presso uffici, con-	
	domini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e	

	industriali sia pubblici sia privati b) l'organizzazione e la	
	gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale	
	che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree	
	erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti	
	su argini, aree erbose e sponde di canali c) la coltivazione	
	di terreni in Italia e la raccolta di prodotti della terra, la	
	gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizza-	
	zione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi	
	e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-	
	forestali d) la realizzazione di opere di forestazione quali	
	la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nu-	
	di, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei	
	boschi cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitu-	
	ra e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie	
	e resinose e) la gestione di centri parco, punti informativi,	
	strutture attrezzate, compresa la vendita di prodotti e gadget	
	volti a promuovere e a valorizzare l'ambiente naturale, la	
	storia e la tradizione locale, il lavoro dell'uomo in	
	un'ottica di sostenibilità ambientale. f) l'organizzazione e	
	l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione	
	ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni	
	adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbli-	
	che e private, opere di manutenzione minuta in genere; proget-	
	tazione, realizzazione, installazione e manutenzione di ele-	
	menti per l'arredo urbano g) l'organizzazione, la gestione e	

14 di 46

15 di 46

	stica, comunità locale e viaggiatori.	
	Turismo Sociale, nonostante si sia connotato come quel turismo	
	atto a consentire il riposo e il divertimento ad ampie fasce	
	di lavoratori, nel corso del tempo si è venuto caratterizzando	
	come un turismo aperto anche alle famiglie, ai giovani, agli	
	anziani e a persone con diverse forme di disagi sociali e fi-	
	sici, una pratica che rientra a pieno titolo nella più ampia	
	definizione di Turismo Sostenibile.	
	Inoltre si propone la promozione e utilizzo strumenti di inno-	
	vazione digitale per il potenziamento e l'ausilio alle mino-	
	ranze e alle disabilità' , l'accesso a tutte le categorie fra-	
	gili e con disabilità. In particolare:	
	di promuovere corsi di informatica e telematica che fornisca-	
	no alle persone disabili e svantaggiate gli strumenti e le co-	
	noscenze necessarie per lo svolgimento di un'attività lavora-	
	tiva o per la riduzione di uno svantaggio;	
	• di partecipare alla ricerca e alla diffusione delle cono-	
	scenze tecnico-scientifiche in materia di informatica, telema-	
	tica, telecomunicazioni e discipline affini, con l'obiettivo	
	di realizzare applicazioni a servizio dei disabili;	
	• di partecipare a progetti nazionali ed internazionali volti	
	sempre allo sviluppo personale dei disabili o degli svantag-	
	giati mediante le tecnologie dell'informazione e della comuni-	
	cazione;	
	• di promuovere le azioni più opportune verso il mondo impren-	

17 di 46

	biliare, mobiliare, commerciale, industriale, finanziaria, ne-	
	cessarie ed utili alla realizzazione degli scopi enunciati co-	
	munque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai mede-	
	simi, acquistare, vendere, prendere in affitto attrezzature,	
	locali ed accettare lasciti e donazioni. Inoltre la cooperativa	
	potrà chiedere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dal-	
	le leggi emanate ed emanande da parte della regione, del Parla-	
	mento nazionale e del Parlamento europeo. Potrà, infine, com-	
	piere tutte operazioni che si renderanno necessarie e a solo a	
	titolo esemplificativo: assumere intere assenze e partecipazio-	
	ni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare	
	adesione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejus-	
	sori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperati-	
	vo ed agevolare gli scambi ed ogni e qualsiasi altra garanzia	
	sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del cre-	
	dito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di	
	altre cooperative. Potrà istituire e gestire anche ambulatori,	
	mense, comunità alloggio, case albergo, case protette, comunità	
	di tipo familiare, centri diurni, centri ricreativi, e socia-	
	li; gestire o partecipare nella gestione di scuole materne,	
	asili nido, micro nidi, spazio giochi per bambini, dopo-	
	scuola, refezione e mensa, anche collaborando con enti locali	
	ed équipe di esperti per l'applicazione di tecniche psicopeda-	
	gogiche moderne;	

	Inoltre potrà istituire e gestire attività di formazione e ag-
	giornamento professionale per i propri soci, nel settore socio
	sanitario, promuovere dibattiti, studi, ricerche utili allo
	scopo. In particolare la cooperativa si propone di:
	a) Offrire tramite i soci, assistenza ed orientamento, anche a
	domicilio, a bambini, giovani e anziani e comunque a tutti co-
	loro che per ragioni sociali, economiche e sanitarie necessita-
	no di aiuto e supporto, al fine di prevenire fenomeni di emar-
	ginazione ed alienazione e devianza, in stretta collaborazione
	con le famiglie dei medesimi;
	b) Offrire le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza
	presso gli ospedali, case di cura, di riposo, di rieducazione e
	di villeggiatura assistendo tali soggetti anche a domicilio do-
	po la dimissione dai nosocomi c) La Cooperativa può prendere
	in gestione diretta o collaborare alla gestione di colonie
	estive, campeggi, pensioni ad esclusivo favore dei soggetti di
	cui sopra e dell'oggetto sociale.
	La Cooperativa può gestire ed attuare corsi di Formazione pro-
	fessionale per il reinserimento degli emarginati, alcoolisti,
	tossicodipendenti, handicappati, spastici e anziani istituire e
	gestire università per la terza età.
	d) Organizzare e gestire un consultorio familiare, segretariato
	sociale, centri per ginnastica medica e di avviamento allo
	sport, centri educativi, formativi, centri per il dopolavoro e

	tele radio diffusioni, circoli culturali, edicole, cartolibre-
	rie, sale di lettura, sale per cineforum, convegni per favorire
	il dialogo culturale e la responsabile partecipazione alla vita
	sociale.
	e) Promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, li-
	brerie, sale di lettura, convegni per favorire il dialogo cul-
	turale e la responsabile partecipazione alla vita sociale;
	f) Prendere in gestione diretta o collaborare alla gestione di
	colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo favore dei sog-
	getti di cui sopra.
	g) Per gli immigrati ed extracomunitari la cooperativa si pro-
	pone di: creare e gestire strutture per l'accoglienza fino al-
	la loro definitiva sistemazione; creare corsi di formazione
	professionale per gli immigrati, per il personale addetto e per
	i giovani da inserire nel settore; attivazione di reti di col-
	legamento con strutture simili presenti nel territorio
	dell'Unione Europea; servizi bibliotecari e culturali per ex-
	tracomunitari; servizi di prima alfabetizzazione, formazione
	culturale e linguistica (italiana ed europea; servizio di assi-
	stenza didattica, orientamento al lavoro; servizi socio-
	assistenziali-sanitari; attività culturali, sportive, ricreati-
	ve ed in genere tutti servizi e le iniziative previste dalla
	legge 06.3.1998 n° 40 e dal T.U.25.7.1998 n° 286 ed eventuali
	integrazioni e modifiche a favore di immigrati extracomunitari.

	Inoltre la Cooperativa potrà chiedere ed utilizzare tutte le	
	provvidenze previste dalle Leggi emanate ed emanante da parte	
	della Regione, del parlamento nazionale e del Parlamento euro-	
	peo.	
	La Cooperativa potrà esplicare quanto altro previsto dalle leg-	
	gi sotto elencate con eventuali modifiche sia delle Leggi Re-	
	gionali, Nazionali e Comunitarie.	
	Inoltre la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività previ-	
	ste dalle Leggi regionali, nazionali e comunitarie, emanate od	
	emanante nell'ambito della cooperazione di solidarietà sociale	
	che di servizi socialmente utili.	
	La Cooperativa potrà aderire a società e consorzi Enti in qual-	
	siasi forma avente finalità analoghe comunque congruenti.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali uti-	
	lizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti di enti	
	pubblici previsti dalle leggi e provvedimenti comunitari, na-	
	zionali, regionali, provinciali e comunali.	
	I soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto	
	capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi da soci, fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteg-	
	giare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	

svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

Art.5 (SOCI)

Il numero dei soci è limitato, ma non inferiore al minimo né superiore al massimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte. Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali. Possono essere soci esclusivamente persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci "cooperatori" che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità o che godono a vario titolo dei servizi sociosanitari ed educativi prestati dalla cooperativa;

b) soci "volontari" i quali prestano gratuitamente la loro attività la quale risulta essere regolata da quanto disposto dall'art. 2 della Legge 8.11.1991 n. 381. I soci volontari

	vengono iscritti in una apposita sezione del libro soci ed il	
	loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci	
	c) soci sovventori, purché persone fisiche, come previsti dal-	
	la legge 31.1.1992 n.59, art. 4. I voti attribuiti ai soci	
	sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed ammi-	
	nistrativi nel numero strettamente necessario al buon funzio-	
	namento dell'Ente, nella percentuale stabilita dalla legge.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei so-	
	ci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindi-	
	cate.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita,	
	residenza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-	
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere.	
	L'ammontare della quota dovrà comunque non essere inferiore né	
	superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	

	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromis-	
	soria di cui all'articolo 29 del presente statuto.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, l'organo amministrativo deve rigettare la domanda di ammissione oppure convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia	

	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa de-	
	libera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere	
	che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei	
	soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art. 18;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capaci-	
	tà professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo	

stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa , come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente , nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti , salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:
per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; c) il cui rapporto di lavoro - subordinato , autonomo , o di altra natura sia cessato per qual-

27 di 46

	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'e-	
	splicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	e) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile;	
	che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre	
	volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	g) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno dei redditi dei lavoratori;	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subi-	
	sca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari,	
	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	j) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'articolo 8 , senza la previa autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo;	
	k) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	

	alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordi-	
	ni pregiudizievoli;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbi-	
	trali di cui all'articolo 29.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimbor-	
	so del capitale da essi effettivamente versato , la cui liqui-	
	dazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite	
	imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	

	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Socie-	
	tà possono richiedere di subentrare nella partecipazione del	
	socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo	
	che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di	
	cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liqui-	
	dazione ai sensi dell'art. 12.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto ope-	
	rativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo	
	amministrativo al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	<i>Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori</i>	
	Art. 15 Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori	

	I soci hanno diritto alla remunerazione del lavoro o della	
	prestazione erogata a favore della cooperativa.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-	
	terminato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci , tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i me-	
	desimi. In particolare , per i soci lavoratori inquadrati con	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama , i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai mi-	
	nimi della contrattazione collettiva nazionale , tenendo conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aven-	
	ti rapporti di lavoro differenti da quello subordinato , il	
	trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qua-	
	lità e quantità del lavoro prestato e , comunque , in assenza	
	di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiori ai	
	compensi medi in uso per prestazioni analoghe. Il regolamento	
	può definire i parametri di carattere economico, produttivo e	
	finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare	
	lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare	
	per farvi fronte. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo	
	del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa	
	aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esi-	
	genze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato , produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	

1

	deceduti;	
	c. dalla riserva straordinaria;	
	d. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le ri-	
	serve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel regime pre-	
	vigente e nel rispetto dell'articolo 26 del DLCPS 14 dicembre	
	1947 n. 1577 , del Titolo III del DPR 29 settembre 1973 , n.	
	601, e dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 , n.	
	904.	
	Articolo 18 (Caratteristiche delle azioni)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	

	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego	
	dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la	
	relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio	
	interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dal-	
	la comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 28.	
	Art. 19 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto in-	
	ventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	

	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 ,	
	nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) al fondo di riserva indivisibile di cui all'art.12	
	1.904/1977;	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la ripartizione degli utili;	
	2) approva il bilancio sociale, se ed in quanto la redazione,	
	il deposito e la pubblicazione dello stesso siano obbligatori	
	per legge.	
	3) La nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	4) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale se necessario o in alternativa il Revisore Contabile;	
	5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	

	6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'articolo 3 , comma 2 , della legge 3	
	aprile 2001, n. 142;	
	7) delibera , alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la legge 3 aprile 2001, n. 142 , un piano di avviamento allo	
	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della coopera-	
	tiva;	
	8) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale con le	
	relative forme di apporto , anche economico, dei soci lavora-	
	tori ai fini della soluzione della crisi , nonché in presenza	
	delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobili-	
	tà.	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	1) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	2) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	3) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avvi-	

	so da affiggersi nei locali della sede sociale o mediante mez-	
	zi di telecomunicazione, (posta elettronica o fax) .almeno ot-	
	to giorni prima dell’adunanza; l'ordine del giorno dovrà pre-	
	vedere, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da	
	quello della prima.	
	L’organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di pubbli-	
	cità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convo-	
	cazione delle assemblee.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pre-	
	senti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e	
	i Sindaci effettivi o il revisore unico , se nominati. Tutta-	
	via ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente in-	
	formato.	
	Comunque, l’organo amministrativo potrà a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di	
	convocazione delle assemblee.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordi-	
	naria è regolarmente costituita quando siano presenti o rap-	

	presentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straor-	
	dinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei	
	casi previsti dai numeri 8, con riferimento all'assemblea or-	
	dinaria, 1 e 2, con riferimento all'assemblea straordinaria,	
	del precedente articolo 20, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 24 Diritto di voto in assemblea	
	1 – hanno diritto di voto nelle assemblee i soci cooperatori e	
	sovventori che risultano iscritti da almeno novanta (n.90)	
	giorni e che non siano in mora con il pagamento delle quote	
	nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 2538 c.c. comma 1;	
	2 – Ogni socio cooperatore e sovventore ha diritto ad un solo	
	voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta nel ri-	
	spetto di quanto previsto dal precedente articolo 19 del pre-	
	sente statuto.	
	3 – L'associazione nazionale di categoria, le organizzazioni	

	cooperative provinciali e regionali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto";	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea, tanto in sede straordinaria che ordinaria, è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio. Esso dovrà essere trascritto nel libro delle assemblee.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lu-	

	cro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: non essere in-	
	terdetto, inabilitato o fallito, non essere stato condannato	
	ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministrato-	
	ri sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di sog-	
	getti non soci, richiede il possesso dei requisiti di profes-	
	sionalità ed indipendenza:	
	Gli amministratori durano in carica per un triennio e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina ,il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	il presidente ed il vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi , se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza	
	dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei	
	voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	

	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i	
	limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia-	
	no la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristor-	
	no, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di	
	ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipa-	
	zione rilevante in altra società. Gli amministratori relazio-	
	nano, in occasione dell'approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il	
	requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle determina-	
	zioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza e la firma sociale spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione.	
	In sua comprovata assenza o impedimento la rappresentanza e la	
	firma sociale sono trasferite al vice presidente.	
	Il presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati , pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo , rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	

	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione , può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte , al vice presi-	
	dente od a un membro del consiglio , nonché con speciale pro-	
	cura , ad impiegati della società.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza	
	dal Collegio sindacale o del Revisore Contabile, se nominati,	
	i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori. In presenza di amministratori investiti	
	di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabi-	
	lita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del	
	collegio sindacale o del Revisore Contabile, se nominato.	
	Art. 27 (Controllo contabile)	
	1. Salvo i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale,	

	il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile	
	scelto tra gli iscritti negli Albi individuati dal	
	D.M.Giustizia 29.12.2004 n.320.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea,	
	determina il compenso spettante al revisore per l'intera dura-	
	ta dell'incarico. L'incarico ha durata di tre esercizi, con	
	scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio.	
	Il revisore incaricato del controllo contabile:	
	1.verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno	
	trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la	
	corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di	
	gestione;	
	2.verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risul-	
	tanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti	
	e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3.esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di	
	esercizio.	
	Art.28 - (Controllo dei soci)	
	I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie	
	sullo svolgimento degli affari sociali e consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione, il tutto come indicato	
	dall'articolo 2545 bis c.c..	
	TITOLO VIII	

	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli	
	preferibilmente fra i soci.	
	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi	
	eventualmente maturati , deve essere devoluto al Fondo mutua-	
	listico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	Art. 31 (Regolamento sociale)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattut-	
	to per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività	
	mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell’Assemblea e dovrà riportare il voto favorevole di tanti	
	soci che rappresentino la maggioranza assoluta di tutti gli	
	iscritti nel libro soci alla data di convocazione	
	dell’assemblea.	
	TITOLO X	
	Art. 32	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l’organo am-	

46 di 46